



COMUNE DI VERNATE

Municipio

Vernate, 8 maggio 2012

MM NO. 7/2012 CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 7/2012 accompagnante la proposta per la definizione del moltiplicatore d'imposta valido per l'anno 2012, approvato con risoluzione municipale nr. 146 del 8 maggio 2012.

PROCEDURA

Al Municipio compete proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore, tramite Messaggio municipale. Sul medesimo dovrà esprimersi, tramite rapporto, la Commissione della Gestione.

E' pure aperta alla Commissione della Gestione rispettivamente a singoli consiglieri comunali la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, una proposta alternativa di moltiplicatore (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale.

La questione è però assai delicata e sensibile. Toccare anche di pochi punti un moltiplicatore richiede serie e approfondite valutazioni prima di tutto tecniche, fermo restando che l'obiettivo imprescindibile è quello dell'equilibrio delle finanze comunali.

A garanzia di un minimo di approfondimento è quindi stato stabilito il principio secondo il quale il Legislativo può decidere una proposta di moltiplicatore diversa da quella municipale **solo a condizione che la stessa sia stata valutata nei suoi aspetti finanziari essenziali dalla Commissione della Gestione** (art. 2 cpv. 3 Decreto Legislativo). Ciò nel rapporto commissionale o eventualmente con parere/indicazione successiva prima o durante la seduta di Consiglio comunale. La procedura dell'art. 2 cpv. 3 DL va considerata quale iter speciale, in deroga all'ordinaria procedura dell'art. 38 cpv. 2 LOC per gli emendamenti in sede di Legislativo.

Il moltiplicatore non potrà invece, in ogni caso, essere oggetto di proposta di mozione (art. 2 cpv. 4 DL).

Criteria per la fissazione del moltiplicatore

La proposta municipale di moltiplicatore, così come la relativa decisione del Consiglio comunale devono tener conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 (cfr. art. 3 cpv. 1 DL). Questa prassi doveva essere già rispettata in precedenza quando la competenza decisionale sul moltiplicatore spettava all'Esecutivo.



Il concetto di equilibrio finanziario è ulteriormente precisato dall'art. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (Rgfc) dove si rileva che il conto di gestione corrente va pareggiato a medio termine. Come finora, il moltiplicatore non deve quindi essere legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo, **ma può rimanere un vero e proprio "moltiplicatore politico" che tiene in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale.** Il tutto ruota in definitiva attorno alla presenza di capitale proprio, che permette di assorbire eventuali disavanzi: e ciò in relazione al fatto che il fabbisogno di preventivo, così come il gettito d'imposta cantonale base per il Comune stimato in tale occasione, possono divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo. In questo senso, la LOC fornisce gli estremi del concetto di equilibrio a medio termine, nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito d'imposta cantonale base (art. 169 cpv. 2 LOC), rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di quattro anni (art. 158 cpv. 5 LOC). Entro questi estremi è peraltro lasciato al Comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale, che verrà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica finanziaria, in particolare quali il programma investimenti e il livello di spesa.

Vigilanza del Consiglio di Stato

Per evitare che grossolani "errori" di valutazione degli organi comunali possano causare al Comune gravi problemi finanziari, il decreto legislativo urgente prevede uno specifico disposto di vigilanza che consente al Consiglio di Stato di intervenire d'imperio sul moltiplicatore d'imposta in casi eccezionali, se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune (cfr. art. 3 cpv. 2 DL).

A partire dal preventivo 2013 la proposta di determinazione del moltiplicatore d'imposta verrà integrata nel Messaggio municipale accompagnante i conti preventivi.

CALCOLO DEL MOLTIPLICATORE 2012

I documenti di riferimento per la decisione sul moltiplicatore d'imposta comunale 2012 sono:

- il preventivo 2012, approvato dal Consiglio comunale il 27.10.2011, che prevede un fabbisogno di CHF 1'904'500.-;
- il consuntivo 2011, approvato dal Consiglio comunale il 20.03.2011, che si è chiuso con un disavanzo d'esercizio di CHF 318'045.11 e un capitale proprio che si è assestato a CHF 677'804.10.

Le analisi che seguono si basano sulle statistiche del Centro Sistemi Informativi di Bellinzona del dicembre 2011 e sulle informazioni più specifiche ottenute dalla cancelleria comunale.

Tenuto conto di quanto sopra è stato possibile valutare il gettito di imposta base (100%) per l'anno corrente nel modo seguente:

Imposte persone fisiche	CHF	1'870'000
Imposte persone giuridiche	CHF	20'000
Totale imposte soggette a moltiplicatore	CHF	1'890'000



Le imposte di competenza esclusiva del comune ammontano a CHF 92'000 così determinate:

Imposte immobiliare comunale	CHF	83'500
Imposte personale	CHF	8'500
Imposte di esclusiva competenza comunale	CHF	92'000

Per la determinazione del moltiplicatore aritmetico 2012 abbiamo considerato il fabbisogno da prelevare a mezzo imposta risultante dal preventivo dello stesso anno che ammonta a CHF 1'904'500. Tenuto conto delle risultanze della revisione dei conti 2011, possiamo inoltre stimare l'incasso di sopravvenienze di imposta per l'anno in corso di circa CHF 50'000.

Il fabbisogno netto viene quindi determinato deducendo dal fabbisogno di preventivo 2012 le sopravvenienze di imposta (non indicate nel preventivo) e detraendo le imposte comunali non soggette a moltiplicatore (imposta immobiliare comunale e imposta personale). Il fabbisogno netto 2012 risulta quindi essere di CHF 1'762'500 calcolato nel modo seguente:

Fabbisogno preventivo 2012	CHF	1'904'500
./i. Sopravvenienze di imposta	CHF	- 50'000
Fabbisogno 2012 aggiornato	CHF	1'854'500
./i. Imposta immobiliare comunale	CHF	- 83'500
./i. Imposta personale	CHF	- 8'500
Fabbisogno da coprire a mezzo imposte soggette a moltiplicatore	CHF	1'762'500

Come indicato precedentemente le imposte soggette a moltiplicatore, e quindi le imposte (su base cantonale) sul reddito e sostanza delle persone fisiche e le imposte sull'utile e capitale delle persone giuridiche, sono stimate per il 2012 in complessivi Fr. 1'890'000. Per la copertura del fabbisogno netto 2012 di CHF 1'762'500 risulta un moltiplicatore aritmetico del 93%:

Fabbisogno da coprire a mezzo imposte	CHF	1'762'500
Totale imposte	CHF	1'890'000
Moltiplicatore aritmetico	CHF	93%

Il Municipio propone di fissare il moltiplicatore per il 2012 al 80% tenuto conto del capitale proprio che comunque garantisce anche per l'esercizio 2012 la copertura del seppur ridotto disavanzo di CHF 250'500.



Fabbisogno	CHF	- 1'762'500
Totale imposte	CHF	1'890'000
Moltiplicatore	80%	CHF 1'512'000
Disavanzo esercizio 2012	CHF	- 250'500

Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2012 è fissato al 80% dell'imposta cantonale base

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
G. Cossi



Il Segretario
M. Dotta

Per analisi e rapporto

Gestione	Petizioni	Edilizia/opere pubbliche
X		